

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13

del 17.08.2022

OGGETTO: Istituzione imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno.

L'anno Duemilaventidue il giorno DICIASSETTE del mese di AGOSTO alle ore 17.10 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplina dal comma 1 dell' art. 30 della L.R. 06.03.1986, n 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 09.08.2022 prot. n.7110, integrato con nota del 11.08.2022 prot. n. 7196 , comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	BARBERA PAOLO	PRESIDENTE	X	
02	SCIRA MARIANNA	CONSIGLIERE	X	
03	SERRUTO PASQUALE	CONSIGLIERE	X	
04	SAMMATARO DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
05	SALERNO ROSALIA	CONSIGLIERE	X	
06	PISCITELLO TINDARA DORA	CONSIGLIERE	X	
07	GENOVESE CONCETTA	CONSIGLIERE	X	
08	GENTILIA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
09	TITA TINDARA	CONSIGLIERE	X	
10	VITALE ROSARIA	CONSIGLIERE	X	
11	MICELI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
12	DIGANGI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 12 – In carica n. 12 – Presenti n. 12 - Assenti -

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. . 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza il Sig. Barbera Paolo nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti:- il Vice Sindaco Tudisca – Assessore Piscitello–Scattareggia– Matassa.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Scira – Serruto – Miceli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- ▲ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ▲ Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE ringrazia i componenti della Commissione regolamenti per il lavoro svolto. Invita il Presidente della predetta Commissione a illustrare l'argomento.

Il Presidente della Commissione consigliere SALERNO dà lettura del contenuto del documento che consegna per essere allegato al presente verbale.

Il consigliere VITALE, chiesta e ottenuta la parola, ritiene che mancano i servizi minimi alla base dell'istituzione dell'imposta di soggiorno. Chiede che cosa significhi turismo ed eccellenza dei servizi. Riferisce che nell'ambito della propria esperienza lavorativa di affittacamere raccoglie lamentele dai turisti. Ribadisce che prima di applicare detta imposta si dovrebbe fare una ricognizione dei servizi realmente resi ai turisti. Rileva le difficoltà da parte degli stessi a fruire dei vantaggi derivanti dal riconoscimento della bandiera blu nel periodo maggio- ottobre di ogni anno. Mette in rilievo la carenza di programmazione. Il Comune non pubblicizza il territorio e, a tal proposito, accenna alla zona archeologica. Conclude affermando che l'applicazione dell'imposta di soggiorno deve intervenire dopo che si è lavorato al rilancio del territorio.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che il Comune garantisce i servizi essenziali, sostiene i privati in diversi modi e sottolinea che molte attività dovrebbero essere svolte da questi ultimi. Rileva che nella Pubblica Amministrazione per garantire i servizi sovente si devono anticipare le somme che successivamente vengono trasferite dagli enti finanziatori. Riferisce che una settimana fa circa sono state trasferite le somme per il riconoscimento della bandiera blu 2021. Riguardo alla pubblicizzazione del territorio ne mette in rilievo gli elevati costi; sottolinea la presenza del Comune sui *media nazionali* a titolo gratuito che ha comportato ampia visibilità. L'adesione del Comune a diversi circuiti promozionali consente di veicolare le risorse del territorio comunale. Si ha la necessità di introitare entrate correnti anche di modesta entità. Si sofferma, in particolare, sui servizi idrico e rifiuti che il Comune garantisce. Riguardo ai parcheggi comunica che sono iniziati i lavori nei pressi di via Muro Rotto e che è stata acquisita l'area adiacente la stazione ferroviaria. La conformazione del territorio di Castel di Tusa non consente l'istituzione di parcheggi a pagamento poiché buona parte delle aree sono demaniali il cui utilizzo necessita di concessione, con conseguente pagamento di canone alla Regione. Non gli risultano tassi di decrescita turistica. Accenna all'attività di manutenzione di tutti gli impianti sportivi. Riguardo alla zona archeologica segnala che la convenzione stipulata, anche alla luce della nuova legge sui parchi archeologici, consentirà ampie modalità di fruizione anche ai privati. Auspica una maggiore attenzione da parte degli operatori locali nei confronti dei turisti. In questo momento si è in presenza di due emergenze che sono quella idrica e dei rifiuti ma ciò nonostante i predetti servizi vengono erogati con regolarità. Comunica che la rappresentante di Federalberghi nel corso della riunione ha manifestato consenso all'applicazione dell'imposta di soggiorno. Ringrazia la Commissione per il testo del regolamento licenziato e invita il Consiglio Comunale a votare la delibera.

Il consigliere TITA, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, precisa di avere già espresso in sede di Commissione contrarietà all'istituzione della tassa di soggiorno. All'epoca si era chiesta la sospensione per approfondirne le motivazioni, comprendere il significato economico e valutare soluzioni alternative. La richiesta venne rigettata e dopo, cessata l'emergenza sanitaria, è stata riproposta. Fin dall'inizio è stata ribadita la contrarietà; rileva che c'è divergenza sul concetto di servizi poiché l'eccellenza di cui parla l'Amministrazione non viene riscontrata. Accenna alla situazione dei rifiuti sul territorio, della pulizia delle strade e alla presenza dei sacchi contenenti

sfalci di potatura depositati presso la scuola media di Castel di Tusa. Chiede a quanto ammonta il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, riferisce i numeri degli ospiti nelle strutture ricettive, secondo i dati resi disponibili dall'Assessorato. Afferma che il gettito previsto ammonta a 15 /16 mila euro annui. Riguardo ai sacchi depositati presso la scuola media precisa che gli stessi sono in attesa di conferimento poiché in questo periodo non si possono bruciare i rifiuti vegetali. Accenna alle difficoltà di gestione di rifiuti ritenendo che la soluzione sia la riapertura della discarica di Mazzarrà S. Andrea. Ritiene necessario un maggiore coinvolgimento dei privati sfatando il convincimento che il Comune deve provvedere a tutto. Si devono introitare entrate correnti, utili anche ai fini delle assunzioni di personale.

Il Vice Sindaco TUDISCA, chiesta e ottenuta la parola, coglie dall'intervento del consigliere Tita un plauso all'Amministrazione poiché non è stata formulata alcuna proposta per risolvere la problematica. Riferisce del problema, più volte segnalato, della chiusura mattutina degli esercizi pubblici che arreca pregiudizio agli avventori. Riguardo alle passerelle, per metterle a maggio si deve avere la capacità di spesa di ricollocarle qualora le mareggiate le dovessero danneggiare. Ovviamente per garantire i servizi occorre disporre delle somme in bilancio. Per la pulizia delle strade precisa che il servizio può essere esternalizzato e caricarlo sulla tariffa e quindi sui cittadini. Della zona archeologica se ne è sempre parlato in campagna elettorale. Ricorda che in passato la Sovrintendente non consentiva nemmeno ai laureandi di preparare la tesi sul parco archeologico di Halaesa. Accenna alla scoperta del teatro. Afferma che gli istituti scolastici sono stati utilizzati dagli studenti universitari impegnati negli scavi da giugno ad agosto ed oggi fino al 17 settembre e ciò grazie alle iniziative dell'Amministrazione.

Il consigliere VITALE, riottenuta la parola, precisa che gli studenti vengono a Tusa per lavoro e non per turismo.

Il Vice Sindaco TUDISCA riferisce che si stanno concludendo convenzioni con altre università e che gli studenti non vengono a Tusa per lavorare ma per contribuire allo sviluppo del territorio. Comunica che dal 19 agosto al 22 ottobre una casa di produzione cinematografica girerà per un buon 80% un film all'interno del nostro Comune. L'Amministrazione guidata dal Sindaco Luigi Miceli non ha mai chiuso la porta a chi volesse svolgere un evento all'interno del programma dell'estate alesina. Elogia i ragazzi del Comitato festa di Tusa perché già da aprile si sono attivati per richiedere le autorizzazioni necessarie. Evidenzia che non si può accusare l'Amministrazione di mancata programmazione poiché già nei primi di giugno ha organizzato un incontro sia con le attività commerciali sia con le associazioni. Rileva che l'Associazione musicale "Bellini" ha contattato l'Amministrazione dopo l'approvazione del programma delle manifestazioni estive e nonostante ciò ha ottenuto la totale collaborazione dell'Amministrazione e dell'ufficio. Il servizio idrico viene garantito mediante l'erogazione continua di acqua e ciò è espressione di buona programmazione e amministrazione. Conclude dicendo che oggi sono state fatte delle diagnosi senza avere dato le terapie.

Il consigliere TITA afferma che ciò non è vero.

Il consigliere VITALE, chiesta e ottenuta la parola, precisa che si dovrebbe chiedere al turista di cosa ha bisogno.

Il Vice Sindaco TUDISCA afferma che difenderà sempre chi fa parte del suo gruppo.

Il consigliere MICELI, chiesta e ottenuta la parola, tiene a precisare che l'ex Associazione musicale "Bellini", oggi banda "Nino Gulioso", non ha programmato nulla nell'ambito dell'estate alessandrina poiché, per motivazioni interne, non sapeva se era in grado di organizzare un evento; in passato si è sempre programmato per tempo.

Il Vice Sindaco TUDISCA chiede di intervenire per fatto personale. Ottenuta la parola, ribadisce di avere detto che non si può accusare l'Amministrazione di non avere fatto riunioni per tempo e che, anche se presentata tardivamente, l'iniziativa è sempre stata accolta.

Il consigliere SAMMATARO, chiesta e ottenuta la parola, dichiara di essere favorevole all'istituzione della tassa di soggiorno. Chiede, però, di applicarla nei periodi di alta stagione per ragioni di destagionalizzazione e, a tal proposito, comunica di formulare un emendamento. Si dispiace che al mattino gli esercizi commerciali siano chiusi. Chiede al Sindaco se ha fatto la valutazione economica per la realizzazione dei posteggi a pagamento nella frazione di Castel di Tusa. Ricorda che lo scorso anno ha richiesto al capogruppo di maggioranza di ricostituire la commissione attività produttive.

L'assessore PISCITELLO, chiesta e ottenuta la parola, chiarisce che la pulizia del paese è stata eseguita con affidamento del servizio all'esterno e anche con il personale del servizio civile.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, precisa di avere esternato nell'incontro pubblico e in consiglio comunale le criticità rappresentate dai turisti e dagli emigrati cioè la chiusura mattutina dei locali. Ribadisce che il Comune non è in grado di anticipare somme che potrebbe non riscuotere. Riguardo alla situazione dei rifiuti, precisa che la Sicilia oggi non dispone di impianti di smaltimento. Il Comune non ha voluto sottoscrivere la convenzione per trasferire i rifiuti fuori Regione poiché ciò richiede la caratterizzazione con ulteriori costi.

Il PRESIDENTE, riguardo all'emendamento presentato dal consigliere Sammataro, dà lettura dell'art. 58 del regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio comunale, Comunica che l'emendamento non è ammissibile poiché non è stato presentato per iscritto come previsto al citato articolo.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta che riporta il seguente risultato: Favorevoli n. 8 – contrari n. 4.

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti giusto verbale Allegato "A" n. 5 del 5.7.2022;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area contabile dall'oggetto: "Istituzione imposta di soggiorno – Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno".

TASSA DI SOGGIORNO

L'argomento oggetto del presente punto all'ordine del giorno non è nuovo per la Commissione per la revisione del Regolamento del Consiglio e dello Statuto Comunale, che mi onoro di presiedere, perché il Regolamento relativo all'**Imposta di soggiorno** era stato già discusso, modificato, licenziato ed approvato a maggioranza dei componenti in data 21 febbraio 2020, ovvero prima della pandemia da Covid 19.

La grave emergenza sanitaria e la conseguente crisi che ne è derivata in ogni settore hanno suggerito l'adozione di un atteggiamento più prudente che oggi, grazie al graduale ritorno alla normalità e alla ripresa del turismo, è opportuno abbandonare per proiettarsi in una prospettiva ottimistica di sviluppo e di crescita locale.

In tale ottica, l'amministrazione ha convocato in data 20.04.2022 una riunione con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, nella quale è intervenuta anche la Fedelalberghi Sicilia.,

Nell'ambito di tale riunione sono state spiegate le ragioni sottese alla volontà di introdurre l'imposta di soggiorno nel comune di Tusa, come d'altronde già fatto nei comuni limitrofi. A seguito, infatti, della riduzione dei trasferimenti statali e in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, il Comune di Tusa non è più in grado di mantenere l'erogazione dei servizi sinora garantiti in materia di turismo, beni culturali ed ambientali. Nella considerazione che per poter incentivare la presenza turistica sul territorio occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed assicurando idonei interventi per la conservazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale di cui il nostro territorio è straordinariamente dotato, appare opportuno introdurre l'imposta di soggiorno nel comune di Tusa.

In data 17 giugno 2022, ho convocato nuovamente la Commissione Regolamenti per ridiscutere del regolamento ed eventualmente modificarlo sotto il profilo della decorrenza dell'imposta. Mi preme, in proposito, ringraziare il Capogruppo di maggioranza, Dora Piscitello, per la preziosa, consueta e fattiva collaborazione.

Entrando nel merito del regolamento dell'imposta di soggiorno che viene sottoposto al vaglio di questo Civico Consesso, mi preme sottolineare che si tratta di un **tributo di scopo** ancorato ad un particolare tipo di consumo turistico: i pernottamenti in strutture ricettive site nel territorio comunale. Il relativo gettito è, infatti, da destinare al finanziamento di una serie di interventi connessi al **turismo (art. 2), ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali e la cura del verde pubblico e del decoro urbano.**

I soggetti passivi dell'imposta sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune e sono pertanto esclusi dalla soggettività passiva i residenti del comune di Tusa.

L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2023 e di intende applicata per i dodici mesi di ogni anno.


In proposito è stata accolta la proposta degli operatori turistici intervenuti nella riunione sopracitata, i quali, allo scopo di far salve le prenotazioni già avvenute per la stagione estiva dell'anno in corso e al contempo non creare discriminazioni rispetto a quelle nuove, sottolineavano l'opportunità di far decorrere l'imposta l'anno prossimo, ovvero dal 2023.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Tusa, fino ad un massimo di n. 6 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura, e la tariffa va da 1 euro a 2 euro al giorno a seconda della tipologia di struttura alberghiera.

Sono previsti, altresì, diverse esenzioni ed agevolazioni ad esempio per minori di anni 12 di età, disabili, etc..

Il regolamento disciplina, inoltre, gli obblighi a carico dei gestori delle strutture ricettive e le modalità di versamento dell'imposta, precisa le disposizioni in materia di accertamento e le eventuali sanzioni.

L'auspicio è che le ragioni sottese all'introduzione dell'imposta di soggiorno sia fatte proprie e condivise da tutti i consiglieri presenti e che la proposta venga approvata da questo Civico Consesso.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Falco". The signature is written in a cursive, flowing style with large loops and a long tail on the final letter.

Proposta di delibera di C.C.n. 12 del 05/03/2019

Il Proponente PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

**Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che il Comune di Tusa, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione del paese e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Accertato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 17.06.2022 dalla Commissione Consiliare per la revisione del Regolamento del Consiglio e dello Statuto Comunale, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto lo schema del regolamento dell'imposta di soggiorno, composto da 14 articoli, che fa parte integrante del presente provvedimento;

PROPONE

1. di istituire ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Tusa l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;


2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal 01.01.2023;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Il Proponente



Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di TUSA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	2
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Tariffe.....	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	3
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	5
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 9 - Sanzioni.....	6
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	6
Articolo 11- Rimborsi.....	6
Articolo 12 - Contenzioso	7
Articolo 13 - Pubblicazione.....	7
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali.....	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Tusa in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali e la cura del verde pubblico e del decoro urbano.
2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 1° gennaio 2023 e si intende applicata per i dodici mesi di ogni anno.
Le eventuali variazioni delle tariffe e le modificazioni del periodo di applicazione dell'imposta disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Tusa, fino ad un massimo di n. 6 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Tusa.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Tusa e non risulta iscritto all'anagrafe di Tusa.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 1,00 al giorno per i pernottamenti effettuati in alberghi a 1 e 2 stelle, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché immobili destinati alla locazione breve.


L'imposta è pari ad euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 3, 4 e 5 stelle.

2. L'imposta di soggiorno viene corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2023, fatte salve le eventuali variazioni per gli anni successivi così come disposto dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 12 anno di età;
- i disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/1992 e i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. A tal fine, il disabile, il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, la propria situazione di disabilità ovvero che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- 
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - gli studenti, ricercatori e tutti coloro che si occupano di promozione del territorio che dimostrino con documentazione ufficiale degli Enti di pertinenza, di soggiornare per motivi di studio, ricerca e promozione del territorio di Tusa;
 - il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 6 –Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a dichiarare al Comune, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato nella struttura nel mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, allegando la documentazione probante richiesta nel citato art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento. La predetta dichiarazione, da effettuare sulla base della modulistica predisposta dal Comune, può essere trasmessa al medesimo anche per via telematica.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Comunale competente;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia) ovvero inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA";
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;



- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pernottamento:

- a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Tusa;
- b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di Tusa;
- c) mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Tusa;
- d) mediante il modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6 comma 1.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dalla normativa vigente.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge n. 296 del 27/12/2006 ed il Regolamento di Contabilità del Comune di Tusa.

COMUNE DI TUSA
Città' Metropolitana di Messina
Revisore Unico

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
sulla Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n.12 del 05/07/2022 avente ad
oggetto: "Istituzione Imposta di Soggiorno. Approvazione Regolamento per la disciplina
dell'imposta di soggiorno"

VERBALE N.5 DEL 06/07/2022

L'anno 2022 il giorno 06 del mese di luglio si è riunito

Il Revisore Unico

nominato con delibera consiliare n. 2 del 15/01/2021, ed insediatosi nelle proprie funzioni il giorno 02/02/2021 con verbale n.2 del 03/02/2021, nella presenza del dott. Giuseppe Spanò, per esaminare la proposta di deliberazione di C.C. di cui all'oggetto con la documentazione allegata a corredo - ricevuta con nota pec del 05/07/2022 - ed esprimere il parere di propria competenza.

Il Revisore Unico,

esaminata la documentazione in merito alla proposta in oggetto, redige il parere di propria competenza allegato "A" al presente verbale di cui è parte integrante.

Del che, si dà atto della chiusura della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

Allegati: n. 01

Il Revisore Unico

Dott. Giuseppe Spanò

COMUNE DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Revisore Unico

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

sulla Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n.12 del 05/07/2022 avente ad oggetto: "Istituzione Imposta di Soggiorno. Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno"

Espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1), lett. b), p. 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Allegato "A" al Verbale n. 5 del 05/07/2022

L'Organo di Revisione,

Esaminati:

- la documentazione ricevuta, via pec in data 05/07/2022, allegata alla richiesta di parere;
- lo schema di **Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno** (D.lgs. 23/2011 - Articolo 4 e s.m.i.), composto da n. 14 articoli, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal **1° gennaio 2023**, allegato alla proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Visti:

- la richiesta di parere di cui in oggetto;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- l'art. 239, c. 1, lett. b) p.7) del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica espresso, in data 05/07/2022, dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, Rag. Antonietta Alfieri;
- il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile espresso, in data 05/07/2022, dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, Rag. Antonietta Alfieri;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 239, c. 1), lett. b), p. 7) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., l'Organo di Revisione deve esprimere un parere sulle *"proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali"*;

Viste la necessità di istituzione dell'imposta di soggiorno, stante le finalità legate all'impiego del gettito da questa derivante; in particolare il suddetto gettito andrà a finanziare i servizi di manutenzione del paese, i servizi pubblici locali ed i servizi in tema di turismo, beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 239, c. 1, lett. b), p. 7) del D.Lgs. 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8;

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- ed è improntato ai principi di **congruità, coerenza ed attendibilità**;

Esprime

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del C.C. **"Istituzione Imposta di Soggiorno. Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno"**.

Il Revisore Unico

Dott. Giuseppe Spadò



PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11
Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL. 05/07/2012

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il sottoscritto Antonietta Alfieri, Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 05/07/2012

Il Responsabile dell'Area

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta (ovvero) non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 05/07/2012

Il Responsabile dell'Area Contabile

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

data, _____

Il Responsabile dell'Area Contabile

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Barbera

Il Consigliere Anziano
F.to Scira

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 24 AGO. 2022
Dalla Residenza Comunale, li 24 AGO. 2022



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,
giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)
